



## PROTOCOLLO D'INTESA TRA

- Il **Ministero del Turismo** (di seguito anche solo “**Ministero**”), con sede in Roma, Via di Villa Ada, 55, C.F. 96480590585, indirizzo PEC segretariatogenerale@pec.ministeroturismo.gov.it in persona del dott. Massimo Garavaglia, in qualità di Ministro del Turismo;
- **Enel Italia S.p.A.** (di seguito anche “**Enel**”), società soggetta alla direzione e coordinamento di Enel S.p.A., con sede in Roma, viale Regina Margherita, 125, codice fiscale n. 06377691008, Partita IVA n. 15844561009, p.e.c.: enelitalia@pec.enel.it, in persona del dott. Nicola Lanzetta, in qualità di Presidente e Amministratore Delegato Enel Italia S.p.A.;
- **Trenitalia** (di seguito anche “**TI**”) con sede legale in Piazza della Croce Rossa, n. 1 - CAP 00161 – Roma, Cod. Fisc. E Partita IVA 05403151003- indirizzo PEC segreteria.ad@cert.trenitalia.it in persona dell’ing. Luigi Corradi in qualità di Amministratore Delegato e Direttore Generale Trenitalia S.p.A.;

il Ministero del Turismo, Enel, TI, congiuntamente anche “Parti” e singolarmente “Parte”.

## CONSIDERATO

- che il Ministero del Turismo svolge compiti di promozione dell’offerta turistica nonché di analisi delle dinamiche turistiche; opera con l’obiettivo di incrementare il movimento turistico, di favorire lo sviluppo equilibrato del settore e di salvaguardare i livelli occupazionali nelle imprese turistiche operanti nel territorio nazionale; gestisce la programmazione, il coordinamento e la promozione delle politiche turistiche nazionali, i rapporti con le regioni, le relazioni con l’UE e internazionali, le associazioni di categoria e le imprese turistiche; promuove iniziative per il sostegno alla realizzazione di progetti strategici per la qualità e lo sviluppo dell’offerta turistica;
- che il Gruppo Enel ritiene coerente con il proprio ruolo di realtà aziendale strategica nel territorio in cui opera e con i valori che ispirano il proprio Codice Etico, contribuire alla crescita economica e sociale della comunità in cui è presente, in una logica di sostenibilità, considerando l’impegno verso lo sviluppo sostenibile come parte integrante della sua strategia di business. In tal senso, il Gruppo è da tempo impegnato a contribuire alla realizzazione degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs -Sustainable Development Goals) definiti dalle Nazioni Unite, affinché le attività svolte rientrino in un modello di creazione di valore condiviso. Il Gruppo Enel è leader mondiale nella produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ed è impegnato da tempo nella realizzazione di politiche di sostenibilità, decarbonizzazione ed elettrificazione dei consumi, ed opera nel settore dei servizi e prodotti per il business dell’efficienza energetica e generazione distribuita per il mercato nei settori residenziale, industriale e pubblica amministrazione, tramite una sua controllata Enel X.

- Trenitalia, controllata a 100% dal Gruppo FS, è l'operatore dei servizi di trasporto ferroviario operante in Italia, sia nei mercati caratterizzati da servizio universale, sia in quelli a mercato dell'Alta Velocità ed ha tra i suoi obiettivi quello di garantire al Paese un'offerta di servizi di qualità, in grado di soddisfare, in ambito nazionale ed europeo, le esigenze di mobilità dei viaggiatori, ponendo come condizioni essenziali la sicurezza e la qualità del servizio, la salute dei lavoratori e la tutela dell'ambiente. Trenitalia è consapevole che il proprio patrimonio materiale costituisce lo strumento funzionale alla fruibilità in maniera sostenibile del patrimonio turistico italiano, del suo paesaggio, del suo sviluppo territoriale e che la mobilità sostenibile rappresenta un obiettivo da conseguire per rivestire appieno il ruolo di principale operatore integrato di mobilità.

### **TUTTO CIÒ PREMESSO**

Le Parti adottano il seguente Protocollo d'intesa (per brevità, il "Protocollo") al fine di valutare la possibilità di promuovere, nel rispetto del quadro normativo vigente e del rispettivo ordinamento di appartenenza, iniziative orientate allo sviluppo di un turismo sostenibile sul territorio nazionale, secondo quanto di seguito più dettagliatamente riportato.

### **SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

#### Articolo 1 (Oggetto e finalità)

1. Le Parti, con il presente Protocollo, intendono avviare una collaborazione finalizzata alla valutazione/individuazione di iniziative e progetti volti a valorizzare il territorio nell'ottica del più ampio sviluppo del turismo sostenibile, anche in termini di creazione di valore rispetto al "sistema Paese".
2. Il presente Protocollo non presenta caratteri di esclusività. Ciascuna Parte è libera di discutere o implementare con terze parti iniziative analoghe a quelle del presente Protocollo.
3. Resta ferma, in ogni caso, la facoltà per le Parti di valutare congiuntamente l'opportunità di coinvolgere ulteriori soggetti, pubblici o privati, interessati all'attuazione di iniziative e di progetti nell'ambito del presente Protocollo.

Articolo 2  
(Ambito di applicazione ed impegni delle Parti)

1. Il Ministero del Turismo si impegna a promuovere le attività e le iniziative di cui al presente Protocollo.
2. Enel, anche con il coinvolgimento di altre società del Gruppo di appartenenza, si impegna a promuovere soluzioni per accrescere l'attrattività in particolari siti strategici e ad alto flusso turistico, con particolare riguardo, *inter alia*, alla mobilità elettrica, alla costituzione di Comunità Energetiche, all'offerta di prodotti innovativi, incluso l'utilizzo di panchine "intelligenti" dotate di prese di ricarica.
3. Al fine di massimizzare il coinvolgimento di ulteriori stakeholder e valorizzare le innovazioni all'interno di un più ampio contesto economico e sociale, Enel si impegna a rendere disponibili alle altre Parti informazioni utili al fine di poter valutare l'impatto relativo alle eventuali iniziative di implementazione, basandosi su parametri predefiniti che verranno concordati tra le Parti stesse (es: sostenibilità ambientale; miglioramento mobilità; numero di soggetti coinvolti nel processo di digitalizzazione; risparmio energetico, etc...), nei limiti degli obblighi di riservatezza previsti da questo protocollo.
4. TI si impegna a promuovere le attività e le iniziative di cui al presente Protocollo per accrescere l'attrattività di particolari siti strategici e ad alto flusso turistico, utilizzando il patrimonio nelle proprie disponibilità con connessioni specificatamente sviluppate per sostenere iniziative di promozione territoriale a supporto dei territori e dell'accessibilità sostenibile ai presidi culturali distribuiti su tutto il territorio nazionale e, ove tecnicamente possibile, serviti anche da reti storiche o adattate al trasporto su ferro con materiale storico.
5. Le Parti si impegnano a porre in essere le condizioni per il miglior coordinamento delle iniziative di rispettiva competenza e a condividere, eventualmente anche mediante iniziative formative che verranno concordate tra le Parti, il proprio patrimonio di conoscenze e competenze.

Articolo 3  
(Cabina di regia)

1. Al fine di agevolare lo svolgimento delle attività derivanti dal presente Protocollo, viene costituita una Cabina di regia con il compito di favorire la condivisione di utili informazioni e lo svolgimento periodico di attività coordinate di monitoraggio circa l'attuazione del Protocollo, l'individuazione di possibili progetti ed il relativo andamento in fase di implementazione.
2. In particolare, tale Cabina di regia sarà composta da almeno un rappresentante per ogni soggetto sottoscrittore, il cui nominativo verrà comunicato dalle Parti secondo le modalità previste nel presente Protocollo.

3. L'attività della Cabina di Regia non comporta alcun onere economico a carico delle Parti. La partecipazione ai suoi lavori è assicurata dai rappresentanti delle Parti a titolo gratuito.

#### Articolo 4

##### (Iniziative di attuazione)

1. Le Parti si impegnano ad individuare, in conformità al proprio sistema normativo interno e nel rispetto della normativa applicabile, le modalità più opportune per la concreta attuazione del presente Protocollo.
2. Il dettaglio delle iniziative e le relative modalità di attuazione potranno costituire oggetto di successivi accordi operativi tra le Parti (anche mediante il coinvolgimento di una società terza direttamente o indirettamente partecipata da una delle Parti e/o una società controllata da una delle Parti ovvero di eventuali soggetti concessionari di beni nella titolarità di queste ultime). Ove, per il raggiungimento degli obiettivi del Protocollo, si rilevasse la necessità di condividere informazioni tecniche, programmatiche, progettuali e gestionali soggette a riservatezza, le Parti procederanno a regolare la disciplina di trattamento delle informazioni riservate con specifici accordi.
3. Il presente Protocollo non comporta oneri finanziari per le Parti, ma si configura quale presupposto e strumento per l'individuazione di eventuali progetti di collaborazione la cui modalità di implementazione ed il relativo finanziamento saranno, di volta in volta, sottoposti alle necessarie valutazioni, procedure e autorizzazioni previste dalle strutture organizzative delle stesse parti.

#### Articolo 5

##### (Durata, proroghe, revisioni)

1. La durata del presente Protocollo è fissata in anni due dalla data di sottoscrizione delle Parti.
2. Almeno 3 mesi prima della scadenza, le Parti potranno concordare per iscritto un'eventuale proroga per un ulteriore periodo di pari durata.
3. Le Parti possono in qualsiasi momento concordare modifiche, integrazioni e/o aggiornamenti del presente Protocollo, da formulare esclusivamente in forma scritta, anche in relazione alla possibile adesione di ulteriori soggetti pubblici interessati nonché recedere dal presente

protocollo con un preavviso di 30 giorni. Il recesso comunicato da una Parte non comporterà alcun riconoscimento o rimborso spese alle altre Parti.

#### Articolo 6

##### (Comunicazioni)

1. Tutte le comunicazioni dirette da una Parte all'altra concernenti il presente Protocollo, ivi inclusa la comunicazione di avvio delle attività, dovranno essere redatte per iscritto ed inviate ai seguenti indirizzi:

- Ministero del Turismo

Via di Villa Ada, 55, 00199 - Roma

Att.ne: Stefano Mantella – [stefano.mantella@ministeroturismo.gov.it](mailto:stefano.mantella@ministeroturismo.gov.it)

Roberto Napomuceno – [roberto.napomuceno@ministeroturismo.gov.it](mailto:roberto.napomuceno@ministeroturismo.gov.it)

- Enel Italia S.p.A.

Viale Regina Margherita 125, 00198 - Roma

Att.ne : Fabrizio Iaccarino – [fabrizio.iaccarino@enel.com](mailto:fabrizio.iaccarino@enel.com)

Nicoletta Novi – [nicoletta.novi@enel.com](mailto:nicoletta.novi@enel.com);

- Trenitalia

Piazza della Croce Rossa 1, 00161 - Roma

Att.ne: Alessandro Zoratti [a.zoratti@trenitalia.it](mailto:a.zoratti@trenitalia.it)

Gioacchino Costa [gioa.costa@trenitalia.it](mailto:gioa.costa@trenitalia.it)

#### Articolo 7

##### (Trattamento dei dati personali e riservatezza)

1. I dati personali acquisiti reciprocamente nell'ambito del presente Accordo saranno trattati dalle Parti in osservanza a quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 e dal Codice Privacy, così come aggiornato dal D. Lgs. 10/08/2018 n. 101, per finalità strettamente connesse alla gestione ed esecuzione dello stesso.

2. Il presente Protocollo, come pure tutte le informazioni e i dati che verranno scambiati tra le Parti relativamente alle rispettive aziende prodotti/servizi e/o dei quali ciascuna delle Parti dovesse venire a conoscenza in virtù del suddetto Protocollo sono strettamente confidenziali e ciascuna delle Parti si obbliga a non utilizzarli e a non divulgare il contenuto a terzi in assenza del preventivo benestare scritto dell'altra Parte. Quanto sopra non si applica alle informazioni già disponibili al pubblico precedentemente alla data di sottoscrizione del Protocollo.
3. Ciascuna delle Parti in relazione agli obblighi di riservatezza sopra richiamati si obbliga a:
  - utilizzare tali informazioni e dati esclusivamente per le finalità previste dal presente Protocollo;
  - restituire o distruggere i dati riservati al termine del presente Protocollo e comunque in qualsiasi momento l'altra Parte ne dovesse fare richiesta;
  - imporre i medesimi obblighi anche ai propri dipendenti e ai terzi ausiliari utilizzati per l'adempimento del presente Protocollo;
  - adottare ogni altra misura necessaria per garantire il loro rispetto.
4. Laddove per legge (quindi anche in caso di richiesta da parte di un Organo Giudiziario o di altra Autorità Pubblica) una Parte sia obbligata a fornire a terzi informazioni confidenziali attinenti all'altra Parte, la Parte obbligata a fornire tali informazioni dovrà:
  - informare di ciò per iscritto, appena possibile, le altre parti;
  - limitarsi a fornire esclusivamente le informazioni richieste.

#### Articolo 8 (Iniziative di comunicazione)

1. Le Parti si impegnano a sviluppare congiuntamente un Piano di comunicazione in relazione alla sottoscrizione del presente Protocollo ed alla relativa attuazione.
2. Il Ministero del Turismo si riserva la possibilità di comunicare coerentemente con i propri fini istituzionali gli elementi del presente accordo o i risultati dello stesso.
3. Fatto salvo quanto previsto al presente articolo, nell'ambito delle iniziative di comunicazione connesse al Protocollo ed alla relativa implementazione, nessuna Parte utilizzerà marchi o loghi dell'altra Parte o qualsiasi altro elemento identificativo di una Parte, senza aver prima ottenuto il consenso dell'altra Parte.



Articolo 9  
(Foro competente)

1. Il presente Protocollo è disciplinato dalla Legge Italiana. Per qualsiasi controversia relativa al presente Protocollo sarà esclusivamente competente il Foro di Roma.

Articolo 10  
(Disposizioni generali)

1. Qualsiasi modifica al presente Protocollo deve risultare, per essere valida ed efficace, da atto scritto e sottoscritto da entrambe le Parti.

Roma, 27 luglio 2022

**Ministero del Turismo**

Ministro  
Massimo Garavaglia

**Enel Italia S.p.A.**

Presidente e Amministratore Delegato  
Nicola Lanzetta

**Trenitalia**

Amministratore Delegato e Direttore Generale  
Luigi Corradi